

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Anna Antonella Trotta

Dottore Commercialista

Napoli, lì 16 marzo 2022

CIRCOLARE N.3/2022

In data 28.02.2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge del 25.02.2022 n. 15 di conversione del DL del 30.12.2021 n. 228 c.d. "Milleproroghe".

Di seguito le principali novità:

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

1. Dilazione dei ruoli- Debitori decaduti all'8.3.2020

Proroga della riammissione

L'art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono determinati requisiti.

Se il debito supera i 60.000,00 euro occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.

Di norma, se si decade dalla dilazione, si viene riammessi a condizione che si paghino, in unica soluzione, tutte le rate scadute.

I debitori decaduti da una dilazione all'8.3.2020 avrebbero potuto essere riammessi senza pagare le rate scadute presentando domanda entro il 31.12.2021.

La decadenza si verifica, per questi debitori, con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, non di cinque come nelle situazioni ordinarie.

Con l'art. 2-ter del DL 228/2021 convertito si introduce un'agevolazione per i soli debitori che, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021.

Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

2. Rimodulazione dei limiti all'utilizzo del contante

Per effetto dell'art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall'1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all'1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

3.Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 2021

Proroga del termine "lungo" al 31.12.2022

Con l'art. 3-*quater* del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 per fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020.

In particolare, la proroga riguarda:

- i beni materiali e immateriali "ordinari";
- i beni materiali "4.0".

4.Detraibilità delle spese per visto di conformità e asseverazione per interventi "edilizi"

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch'esse tra quelle detraibili, sulla base dell'aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.

Per tutti gli interventi "optabili", la detraibilità di dette spese è stabilita:

- dall'art. 3-*sexies* del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
- dal co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall'art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall'1.1.2022.

5.Proroga della sospensione dei termini per le agevolazioni "prima casa"

Con la modifica dell'art. 24 del DL 23/2020, con l'art. 3 co. 5-*septies* del DL 228/2021 viene prorogata al 31.3.2022 la sospensione dei termini in materia di agevolazioni "prima casa".

Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022 ed i termini ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall'1.4.2022.

6.Proroga dei termini di tenuta a distanza delle Assemblee

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2022, secondo quanto previsto dall'art. 106 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.

Nel dettaglio, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

- prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statuarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che

garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto al voto;

- consentire, nelle s.r.l., anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato.

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

7. Enti del Terzo Settore

L'art. 9 co. da 1 a 1-*quater* del DL 228/2021 convertito introduce alcune modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore. In particolare:

- è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del codice del Terzo settore (ossia al 3.8.2017), possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza devoluzione del patrimonio;
- è estesa alle fabbricerie la disciplina contemplata per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dal Codice del Terzo settore e dalla riforma dell'impresa sociale.

Cinque per mille dell'IRPEF

Al fine di tener conto dell'avvio delle procedure di iscrizione al RUNTS, l'art. 9 co. 6 del DL 228/2021 convertito dispone che:

- le ONLUS iscritte al 22.11.2021 all'Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31.12.2022, della quota del cinque per mille dell'IRPEF con le modalità stabilite per gli enti del volontariato; limitatamente agli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni che riconoscono quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del nuovo registro (quindi dal 2023, considerato che il RUNTS è diventato operativo il 23.11.2021);
- le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di migrazione dei dati dai registri di settore al RUNTS, che non siano già accreditate per il riparto del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il 31.10.2022, attraverso il portale del RUNTS.

8. Contributi INPS artigiani e commercianti- Aliquote contributive per il 2022

L'INPS, con la circ. 8.2.2022 n. 22, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2022 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2021 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

Dal 2022 aumenta anche l'aliquota aggiuntiva per i commercianti destinata al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.

Nel dettaglio:

Aliquote contributive commercianti	Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stata incrementata dallo 0,09% allo 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L'aliquota contributiva per il 2022 è quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 23,28% (prima 22,44%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente l'importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: • al 25,48%; • ovvero al 24,28%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Aliquote contributive artigiani	Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2022 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 22,80% (prima 22,35%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente l'importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: • al 25%; • ovvero al 23,80%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni
Riduzione per i soggetti già pensionati	Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

Modalità e termini di versamento dei contributi

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

- il 16.5.2022, il 22.8.2022, il 16.11.2022 e il 16.2.2023, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2022 e saldo 2022.

9. Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L.335/95

Aliquote contributive per il 2022

Aliquote per collaboratori e soggetti assimilati

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

- l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31% rispetto al precedente 0,51%.

Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono pari al:

- 35,03% (prima 34,23%), in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (come in precedenza), in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Con il comunicato stampa 14.2.2022, l'INPS ha chiarito che:

- i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 potevano essere inviati applicando l'aliquota del 34,23% vigente fino al 31.12.2021; tali denunce saranno modificate dall'INPS in fase di elaborazione;
- la differenza di contribuzione derivante dall'applicazione dell'aliquota del 34,23% rispetto all'aliquota del 35,03%, potrà essere versata entro l'11.5.2022 (tre mesi dalla pubblicazione della suddetta circ. 11.2.2022 n. 25), senza oneri aggiuntivi.

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

Aliquote per i professionisti

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, nel 2022 si applica invece l'aumento dell'aliquota dallo 0,26% allo 0,51% (art. 1 co. 398 della L. 178/2020) prevista per finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2022 risulta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% ISCRO).

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

10. Contributi

Contributo a fondo perduto per enti gestori di impianti natatori

Il DPCM 28.1.2022 ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto riservato alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, previsto dall'art. 10-*bis* del DL 73/2021.

Il DPCM è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport il 17.2.2022. Da tale data decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.

Requisiti soggettivi

Possono accedere al contributo le associazioni e le società sportive che:

- risultavano iscritte alla data del 23.2.2020 nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
- sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva alla data di pubblicazione del decreto;
- hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.

Requisiti oggettivi

Per fruire del contributo è necessario che l'ente sportivo:

- gestisca, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq.;
- abbia un numero di tesserati alla data di pubblicazione del decreto pari ad almeno 50 unità;
- presenti una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato attestante il possesso delle precedenti condizioni.

Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti materiali riciclati ed imballaggi biodegradabili

Con il DM 14.12.2021, pubblicato sulla G.U. 9.2.2022 n. 33, sono stati definiti i criteri e le modalità per fruire del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in materiali riciclati ed imballaggi biodegradabili, di cui all'art. 1 co. 73 - 77 della L. 30.12.2018 n. 145.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che acquistano:

- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Profili temporali

Il credito d'imposta spetta per le spese agevolabili sostenute negli anni 2019 e 2020.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 36% delle spese sostenute per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di un milione di euro per ciascun anno

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione nazionale, regionale o europea.

Credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale

Con il DPCM 10.12.2021, pubblicato sulla G.U. 8.2.2022 n. 32, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (art. 1 co. 156 - 161 della L. 30.12.2018 n. 145).

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
- agli enti non commerciali;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi agevolabili;

- spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui;
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta non è cumulabile con ogni agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Credito d'imposta per le imprese che sostengono iniziative formative su competenze manageriali- Provvedimento attuativo

Con il DM 19.11.2021, pubblicato sulla *G.U.* 9.2.2022 n. 33, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Le comunicazioni devono pervenire al Ministero dell'Università e della ricerca:

- per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28.2.2022;
- per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28.2.2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Beni già utilizzati in comodato

Con la risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquisto di un bene precedentemente utilizzato in comodato gratuito dal medesimo soggetto può beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Contributo a fondo perduto per le imprese turistico-ricettive-restituzione del contributo non spettante

Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2022 n. 7 sono state stabilite le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per le imprese turistico-ricettive, di cui all'art. 182 co. 1 del DL 34/2020, non spettante ed erogato mediante accredito su conto corrente.

Compilazione del modello F24 ELIDE

La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati":

- "8140", in relazione all'importo del contributo a fondo perduto;
- "8141", in relazione agli interessi;
- "8142", in relazione alla sanzione.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

L'art. 29 del DL 17/2022 proroga anche per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Ambito soggettivo

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell'1.1.2022.

Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:

- effettuare la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

È possibile eseguire il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

Credito d'imposta per le imprese energivore

L'art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.

In particolare, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas

L'art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto

L'art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell'IVA) del componente "AdBlue" necessario per la trazione dei mezzi.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

Credito d'imposta per investimenti di efficienza energetica nel Mezzogiorno

L'art. 14 del DL 17/2022 riconosce fino al 30.11.2023 un credito d'imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

11. Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
25.03.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di febbraio 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.03.2022	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": • se nell'anno 2021 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. La presentazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

31.03.2022	Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”	Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2021: • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'indirizzoPEC <i>ufficiosport@pec.governo.it</i>; • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.03.2022	Presentazione domande per il “bonus pubblicità”	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione: • relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell'anno 2022; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
31.03.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

		Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
--	--	--

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.


Dott. Giuseppe Signoriello